



# Città di Samarate

## Provincia di Varese

Ordinanza n. 11

Prot. n. 2753

Samarate, 02 febbraio 2010

**Oggetto: Ordinanza sindacale per la disciplina delle sale giochi.**

### IL SINDACO

**Premesso che:**

il periodo di crisi economica attuale può, in soggetti particolarmente fragili, spingere a tentare, in mancanza di adeguate offerte di lavoro, la fortuna al gioco, creando nel tempo una vera e propria dipendenza, con ricadute negative per la collettività (ad esempio, il rischio di impoverimento in particolare gravante sulle fasce deboli, l'intaccamento del potere di acquisto e la distorsione dell'economia verso consumi aleatori, la comparsa di attività criminali, che per quanto ascrivibili ad una criminalità "minore", non deve in alcun modo essere sottovalutata, ecc.).

I dati statistici nazionali rivelano una crescita, negli ultimi mesi, del numero di giocate e delle somme investite in giochi d'azzardo. L'incremento costante di denaro speso dagli italiani in giochi d'azzardo legali è stato stimato essere di oltre il 14% solo nell'ultimo anno (si è passati da circa 47 a 54 miliardi di euro spesi rispettivamente nel 2008 e nel 2009).

Gli operatori commerciali sono indotti dal mercato all'apertura di locali destinati esclusivamente al gioco.

Le modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni, al Testo Unico delle Leggi di P.S. ed al relativo Regolamento di esecuzione, pur avendo operato un tentativo di disciplinare la materia, hanno "legalizzato" una tipologia di apparecchi da gioco precedentemente vietati, che consente piccole vincite in denaro (erogate direttamente dalla macchina).

**Visti:**

- l'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D.18/06/1931 N. 773) che prevede il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di una sala giochi
- gli artt. 7/bis, 50 e 54 del T.U. 18/08/2000 n. 267 delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 6 comma 2, della Legge 24/11/1981 n. 689, (modifiche al sistema penale)
- la Legge n. 125 del 25/07/2008 di conversione con modificazione del decreto-legge 23/05/2008 n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
- il Decreto Ministeriale 05/08/2008 avente ad oggetto "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"

**Ritenuto** necessario adottare apposita ordinanza sindacale per disciplinare ulteriormente, a livello comunale, le modalità di utilizzo dei giochi, al fine di limitarne l'accesso e, ove sia possibile, dissuadere dall'utilizzo degli stessi, in special modo, le fasce più a rischio, mediante l'obbligo di pubblicizzare, all'interno di ogni esercizio, la pericolosità dell'assuefazione e dell'abuso.

### ORDINA

nel pieno rispetto delle norme statali che regolano la materia, più sopra richiamate,

**ai titolari di sale giochi, per le motivazioni espresse in premessa, l'obbligo di:**

- ❑ limitare il numero massimo degli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS a 40 (quaranta)
- ❑ esporre all'interno dell'esercizio la tabella dei giochi proibiti
- ❑ impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 ai minori di anni 18
- ❑ impedire l'utilizzo delle altre tipologie di giochi ai minori di anni 16
- ❑ rispettare gli orari stabiliti dal Comune per la sala giochi ed esporre il cartello indicante gli stessi, in modo visibile all'esterno
- ❑ apporre agli ingressi e all'interno dei locali, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, locandine e manifesti che indichino la pericolosità dell'assuefazione e dell'abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo psicologico

L'apertura di sale giochi non potrà essere autorizzata ad una distanza inferiore a metri 1.000 da scuole, luoghi di culto ed ospedali. La distanza verrà calcolata seguendo il percorso pedonale più breve.

L'installazione degli apparecchi è consentita esclusivamente all'interno dell'esercizio di sala giochi.

Per gli esercizi delle sale giochi non è consentito il rilascio di autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico.

E' fatto divieto per i titolari di sala giochi di pubblicizzare l'attività con insegne, cartelli o altro, utilizzando il termine "casinò", slot machine o termini che richiamino i giochi d'azzardo.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, devono essere posizionati in aree specificamente dedicate.

Gli orari di esercizio delle sale giochi sono fissati come segue: apertura ore 11.00 e chiusura ore 01.00. Gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, possono essere utilizzati dalle ore 13.00 alle ore 23.00. Dopo tale orario devono inderogabilmente essere disattivati.

Le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche di settore, sono punite ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, con sanzioni pecuniarie amministrative così definite:

- A. mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura della sala giochi o mancato rispetto degli orari stabiliti per l'utilizzo dei giochi o dell'obbligo di disattivazione degli stessi: sanzione da Euro 75,00 a Euro 500,00;
- B. installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio: sanzione da Euro 75,00 a Euro 500,00;
- C. mancata esposizione delle locandine/manifesti che indichino la pericolosità dell'assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico: sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Le somme derivanti dall'applicazione delle suddette sanzioni, saranno introitate dal Comune su apposito capitolo di bilancio, dedicato al finanziamento di attività di sensibilizzazione e prevenzione del gioco d'azzardo patologico, organizzate dal Comune stesso.

Inoltre, si applicano in caso di violazione alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e nelle norme specifiche del settore, le sanzioni previste dall'art. 110 Tulps, commi da 9 a 11, in materia di apparecchi e congegni da trattenimento di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, che si riproducono integralmente

*9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni*

*indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.*

*9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.*

*9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.*

*10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.*

*11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.*

## **DEMANDA**

al Corpo di Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.

Si informa inoltre che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio, per soli motivi di illegittimità.

## **DISPONE**

che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla Prefettura ed alla Questura di Varese, al Comando Carabinieri di Samarate ed al Comando Guardia di Finanza di Varese

**IL SINDACO**  
Vittorio Solanti